

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

VII.

SEDUTA DI VENERDÌ 10 APRILE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	29
Disegno e proposta legge (Discussione e rinvio):	
Revisione dei films e dei lavori teatrali (713);	
LAJOLO ed altri: Vigilanza sulle proiezioni cinematografiche e le rappresentazioni teatrali. (836).	29
PRESIDENTE	29, 31, 32, 35, 36, 37
BISANTIS, <i>Relatore</i>	29, 35, 36
FERRI	32, 36
LAJOLO	35, 36, 37
MAGRI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	35, 36
RUSSO SPENA	36
SANNICOLÒ	36

La seduta comincia alle 9,40.

GASPARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la presente seduta il deputato Conci Elisabetta è sostituito dal deputato Helfer e l'onorevole Di Benedetto dal deputato Speciale.

Discussione del disegno di legge e della proposta di legge: Revisione dei films e dei lavori teatrali. (713); Lajolo ed altri: Vigilanza sulle proiezioni cinematografiche e le rappresentazioni teatrali. (836).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 713: « Revisione dei films e dei lavori teatrali », e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Lajolo ed altri: « Vigilanza sulle proiezioni cinematografiche e le rappresentazioni teatrali » (836).

La IV Commissione (Giustizia) ha espresso parere favorevole su entrambi i progetti di legge.

L'onorevole Bisantis, relatore, ha facoltà di riferire.

BISANTIS, *Relatore*. Onorevoli colleghi, è risaputo che non soltanto nel nostro, ma anche in tutti gli altri paesi viene esercitata la vigilanza sulle rappresentazioni teatrali e sulla proiezione delle pellicole cinematografiche.

Il sistema seguito in alcuni stati è quello cosiddetto « misto », vale a dire che il controllo viene effettuato dall'Autorità amministrativa e da quella giudiziaria; in altri paesi il controllo è affidato esclusivamente a commissioni amministrative e, infine, in altri paesi ancora, questo controllo viene esercitato dalle stesse categorie produttrici.

Nel nostro paese, fino ad oggi, si è seguito il criterio del controllo mediante apposite

commissioni amministrative, e ciò secondo l'attuale regolamento che resterà in vigore fino all'emanazione delle nuove norme ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 1959.

La legge che regola la attuale costituzione ed il funzionamento delle commissioni speciali di revisione dei film e dei lavori teatrali, porta la data del 29 dicembre 1949, n. 958, legge, vorrei dire, fondamentale che ha demandato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottraendola alla competenza del Ministero degli interni, tale funzione di controllo e di revisione.

Nella passata legislatura la questione venne affrontata e, vorrei dire, condotta anche a buon punto pur se, per lo scadere del mandato della Camera, non fu possibile arrivare al perfezionamento legislativo del disegno di legge in quanto il Senato venne sciolto anzi tempo. Il disegno di legge presentato nel 1956, subì alterne vicende e, dai lavori preparatori, possiamo rilevare quale sia stata l'ampiezza della discussione, la portata della trattazione di questo appassionante argomento che interessa la generalità dei cittadini, nessuno escluso.

Il disegno di legge, oggi al nostro esame, è la riproduzione integrale del provvedimento che venne approvato, nella scorsa legislatura, dalla Commissione interni della Camera, con tutte le modificazioni ed emendamenti accolti durante la discussione.

In sostanza, le differenze e le modificazioni tra il disegno di legge oggi al nostro esame e quello originario del 1956 sono state messe in evidenza nella relazione che accompagna il provvedimento stesso. Dalla lettura di questa relazione si rileva come il Governo, in definitiva, richiami l'attenzione del Parlamento sulla opportunità che il testo venga, ancora una volta, riveduto ed adeguato alle nuove esigenze con la conseguente riforma di qualche disposizione forse non pienamente corrispondente alla particolare delicatezza della materia. Questo disegno di legge tende, come è detto nella relazione, a precisare, in armonia con i principi costituzionali e con la legislazione vigente, le ipotesi per il rilascio del nulla osta. Si propone, inoltre, di snellire il procedimento di revisione, in quanto ci si rende perfettamente conto delle conseguenze, anche di carattere economico, insite nell'eventuale ritardo della concessione del nulla osta e, quindi, dell'importanza di evitare, al massimo, le lungaggini della procedura da seguire. In terzo luogo si propone di integrare la disciplina in atto, per quanto riguarda la protezione morale dei

minori, rivolgendo particolarmente la propria attenzione su determinate rappresentazioni che interessano proprio le categorie minorili.

In sostanza il disegno di legge, come anche il progetto di legge di iniziativa parlamentare — che ammettono e prevedono la completa tutela dei principi della morale — vuole sancire che le rappresentazioni cinematografiche e quelle teatrali non possono e non debbono ledere, comunque, le norme di ordine pubblico, e ciò per un principio di carattere generale riconosciuto e adottato in tutti i paesi più civili; che non debbono, altresì, offendere i principi della morale e del buon costume. Inoltre, tanto il provvedimento governativo quanto quello di iniziativa parlamentare concordano sulla necessità del nulla osta, anche in aderenza con il disposto delle norme costituzionali vigenti; concordano per quanto riguarda la tutela dei minori dettando delle norme adeguate; concordano sul principio che vi sia un organo che, con tutte le garanzie richieste dalla delicatezza del compito, abbia i poteri necessari per il rilascio di questo nulla osta con il conseguente corollario che il nulla osta richiesto deve essere rilasciato.

Non credo, invece, si possa accogliere il primo comma dell'articolo 1 del progetto di legge Lajolo là dove si legge: «la produzione dei films è libera». Mi pare si tratti di una precisazione del tutto superflua, soprattutto perché noi non siamo chiamati a discutere circa la libertà della produzione cinematografica, sibbene del controllo e della vigilanza che debbono essere esercitati soltanto per quanto riguarda la proiezione in pubblico delle pellicole e la rappresentazione, sempre in pubblico, dei lavori teatrali, anche se il controllo della cinematografia assuma, per le sue peculiari caratteristiche, un rilievo ed una preminenza tutta particolare.

Le commissioni di controllo — di primo e di secondo grado — sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica due anni.

La commissione di secondo grado è quella che decide in grado di appello. Si potranno, eventualmente, rivedere i termini previsti per la pronuncia del provvedimento e ciò al fine di svolgere più rapidamente tutta la fase procedurale.

Questa commissione di secondo grado, o di appello, secondo il disegno di legge annovera fra i suoi membri anche un magistrato di Cassazione, mentre nel progetto Lajolo si ha un magistrato dell'Ordine giudiziario designato dal presidente della Corte d'appello di Roma. Mi sento portato ad aderire,

su questo punto al progetto d'iniziativa parlamentare, in quanto, includendo nella commissione un consigliere di cassazione si potrebbero verificare delle difficoltà in ordine al grado di giurisdizione quando si ponga che, con le norme di cui agli articoli 6 e 7 del disegno di legge, sono attribuite alla Corte di appello di Roma delle funzioni particolari.

Queste Commissioni debbono vagliare se le pellicole cinematografiche e le opere teatrali, che vengono sottoposte all'esame, non offendano le norme poste a tutela del buon costume della moralità pubblica e dell'ordine pubblico, o se nei confronti dei minori rappresentino una spinta ed uno stimolo al delitto.

Quest'ultimo è un argomento di particolare rilievo, che trova riscontro nei discorsi pronunciati da numerosi magistrati, dal pubblico ministero in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, nonché in articoli di riviste e giornali che si occupano, soprattutto, del settore della delinquenza minorile. È stata, infatti, richiamata insistentemente l'attenzione del legislatore sulla opportunità e sulla necessità di regolare tale materia, in modo da condizionare al massimo la possibilità di quelle spinte al delitto che sono determinate non solo da certa stampa ma, soprattutto, da alcuni film che hanno una influenza deleteria sull'animo dei giovani.

Il provvedimento di primo grado della commissione può essere impugnato, con ricorso, dinanzi alla commissione di secondo grado e, una volta confermato da quest'ultima, diventa definitivo. Tuttavia, la decisione della commissione di secondo grado, essendo indiscutibilmente un atto amministrativo, può essere impugnata con ricorso in sede giurisdizionale dinanzi al Consiglio di Stato.

A questo proposito si discute se si tratti di un diritto o di un interesse legittimo. A me pare non potervi essere dubbio che l'attività del privato in questo campo sia una attività imprenditoriale. Ora, se egli viene a trovarsi in contrasto con una esigenza di ordine collettivo, non può più vantare un diritto soggettivo, ma un semplice interesse legittimo, che trova sempre una tutela, sia pure limitata, con il ricorso al Consiglio di Stato.

Altro punto di discussione è se il potere che, in questo caso, esercita l'amministrazione sia o meno un potere prettamente discrezionale. A me sembra, fuor di dubbio, che l'amministrazione, in questi casi, esercita un potere puramente discrezionale che, pertanto, può essere impugnato solo dinanzi al Con-

siglio di Stato. Se dall'esercizio di questo potere l'Amministrazione determinasse un danno al produttore, si entrerebbe in un altro campo, cioè nella competenza dell'Autorità giudiziaria per stabilirne le conseguenze di carattere privatistico, cioè il danno.

Qualche perplessità mi ha fatto sorgere l'articolo 6 del disegno di legge. In esso si dice che, qualora la commissione di primo grado ravvisi nel film o nel lavoro teatrale elementi oggettivi di reato perseguibile d'ufficio o elementi di turbativa dell'ordine pubblico, tali da provocare tumulto o commissione di reato, ne informa l'amministrazione; questa provvede a comunicare i rilievi al presentatore del film o del lavoro teatrale, specificando le norme in base alle quali la proiezione o la rappresentazione verrebbe incriminata e le parti del film o del lavoro teatrale cui l'incriminazione si riferisce, oppure i motivi per i quali si ritiene che dalla proiezione o rappresentazione possa derivare turbativa dell'ordine pubblico, tale da provocare tumulto o commissione di reato. Entro un certo termine, il presentatore deve ritirare la pellicola o il lavoro teatrale e, se non provvede, ne viene informato il procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma. Questi, a sua volta, investe la Corte d'appello che, sentito il pubblico ministero e le parti, con ordinanza in camera di consiglio, pronuncia sulla sussistenza degli elementi di incriminazione o di turbativa dell'ordine pubblico. In un secondo momento questo provvedimento può essere impugnato con ricorso in cassazione per violazione di legge. Il provvedimento — così è definito e non si può definire diversamente — in sostanza costituisce, secondo me, un semplice parere, anche se vincolante, che viene dato dall'Autorità giudiziaria, e la commissione non può più rilasciare il nulla osta, quando la Corte d'appello dichiara la sussistenza degli elementi di reato o di turbativa dell'ordine pubblico; mentre deve rilasciare il nulla osta, qualora la Corte d'appello emetta parere negativo.

Su questo punto sarà bene soffermarci, perché mi pare che si determini, in tal modo una certa confusione fra poteri dello Stato. L'Autorità giudiziaria, che per istituto giudica e dirime controversie, in questo caso, invece, verrebbe ad esprimere un parere vincolante nei confronti della commissione cioè della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in sostanza, della autorità amministrativa. La questione, quindi, va esaminata attentamente.

PRESIDENTE. Prima di aprire la discussione generale, informo la Commissione

che sta essere assegnata a noi anche una terza proposta di legge sulla censura, quella dell'onorevole Calabrò. Non essendo ancora iscritta all'ordine del giorno, la discussione prosegue sui provvedimenti in esame.

FERRI. Desidero un chiarimento: la proposta di legge Calabrò deve essere abbinata agli altri due provvedimenti?

PRESIDENTE. Ciò dipende dal momento in cui ci sarà assegnata, in relazione alla situazione nella quale ci troveremo allora con la discussione in corso.

FERRI. È stata già presentata e assegnata alla nostra Commissione?

PRESIDENTE. Ufficialmente non ci risulta, quindi possiamo, senz'altro, iniziare la discussione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRI. Ringrazio l'onorevole Presidente per le precisazioni ed entro in argomento. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame — la proposta di legge Lajolo è nuova — fu il risultato di una discussione senza dubbio la più ampia e più approfondita che si sia svolta nella precedente legislatura davanti alla Commissione affari interni. Le vicende elettorali e la diversa, attuale, conformazione della Commissione, hanno fatto sì che di coloro che parteciparono attivamente a quella discussione siano, oggi, presenti soltanto il sottoscritto e il collega Schiavetti, dello stesso mio gruppo socialista; gli altri colleghi, sia del gruppo comunista sia del gruppo democristiano, che presero viva parte a quella discussione, sono attualmente assegnati ad altre Commissioni e, quindi, non partecipano ai nostri lavori. È cambiato anche il relatore, è cambiato il rappresentante del Governo.

Dico questo non per esprimere un rammarico ma, certamente, se ci fosse stata una più vasta partecipazione dei parlamentari della scorsa legislatura sarebbe, forse, stato più facile procedere oltre nei nostri lavori.

Il disegno di legge odierno riproduce il testo che venne approvato dalla I Commissione, nella passata legislatura salvo qualche modifica di carattere puramente formale. Esso fu il risultato, come ho detto, di un lungo dibattito e differisce profondamente e sostanzialmente dal disegno di legge che era stato allora presentato dal Governo. La discussione si svolse su alcuni punti fondamentali e ci furono dibattiti ampi e approfonditi, naturalmente con particolare riguardo alla norma dell'articolo 21 della Costituzione, dato che anche i film e gli spettacoli teatrali sono manifestazioni del pensiero, per le quali la norma costituzionale detta particolari disposizioni.

Mentre la Commissione fu unanime nel riconoscere — e non poteva essere diversamente, perché fissato da una norma costituzionale — che per i film ed i lavori teatrali è ammessa una forma di controllo preventivo esclusa per le altre manifestazioni del pensiero, il dibattito fu, invece, vivace e lungo, scontrandosi in esso posizioni diverse, quando si trattò di definire l'estensione e la portata che questo controllo doveva avere.

I colleghi del gruppo socialista e del gruppo comunista sostennero — non poteva essere altrimenti — che l'esecutivo, ossia la pubblica amministrazione, poteva procedere al controllo delle rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ed al rifiuto del nulla osta, unicamente in sede di tutela del buon costume, dato che in merito esiste una esplicita norma costituzionale.

Invece, il disegno di legge governativo originale non limitava al buon costume questa forma di controllo — usiamo pure questo termine, se è particolarmente antipatico il termine di censura, — ma aggiungeva al buon costume: l'ordine pubblico, l'onore nazionale, l'onore patrio, l'ordine familiare, eccetera; una serie cioè di altre fattispecie che non trovano né fondamento né previsione né collocamento nella norma costituzionale.

Una simile posizione, ad un certo momento, apparve insostenibile agli stessi colleghi della maggioranza, tanto che, da parte loro e da parte del relatore, venne criticata sostanzialmente la formulazione del testo governativo e si ripiegò su una formulazione più rispettosa, se non dello spirito, almeno della lettera della norma costituzionale. Si disse che gli altri casi previsti dal disegno di legge governativo non dovevano intendersi come ipotesi distinte del buon costume, ma sue specificazioni.

Però, anche questa posizione risultò insostenibile. Si parlò di un buon costume penale, di un buon costume civile, di un buon costume amministrativo; si discettò perfino sul concetto di *boni mores*. Alla fine si dovette, da parte dei colleghi del gruppo democristiano, riconoscere che una posizione così amplificatrice del concetto di buon costume non era sostenibile in questa sede. Si fece, allora, l'ipotesi della prevenzione di reato e del grave pericolo per l'ordine pubblico. Su questo punto si scontrarono esigenze di diversa natura e fu rilevato e riconosciuto — non poteva essere diversamente — come l'interesse stesso della produzione cinematografica e di coloro che si occupano della proiezione in pubblico dei film e della rappresentazione

di spettacoli teatrali esigesse una specie di garanzia preventiva, per non correre il rischio di essere sottoposti, successivamente, ad un giudizio che, tra l'altro, avrebbe potuto essere differente da luogo a luogo. Potrebbe, infatti, avvenire che il procuratore della Repubblica presso il tribunale di una città non ravvisasse alcun elemento di reato in un determinato film o lavoro teatrale e, quindi, lasciasse tranquillamente svolgersi la rappresentazione o la proiezione, mentre per contro, il procuratore della Repubblica di un'altra città potrebbe formulare un giudizio diverso, vietandone la rappresentazione. Tutto ciò, evidentemente, con grave rischio e grave disagio della proiezione e della rappresentazione stessa, nonché dei produttori e degli impresari teatrali.

Dopo ampia discussione si arrivò ad una soluzione di compromesso, proposta dal collega Luzzatto del mio gruppo — che faceva parte della Commissione interni — e da me. L'emendamento Luzzatto-Ferri introdusse una formulazione nuova: limitato cioè, rigidamente il concetto di buon costume — conformemente a quanto risulta dai lavori preparatori dell'Assemblea costituente — al senso usuale, piuttosto penalistico, della parola, come tutela del comune sentimento del pudore, si convenne sull'esigenza di un controllo preventivo dei lavori teatrali e cinematografici, anche per ovviare alla possibilità di eventuali decisioni discordi tra diverse Autorità giudiziarie, quando si ravvisassero nelle pellicole o nei lavori teatrali elementi di reato e proponemmo di demandare l'esame di questi casi alla Autorità giudiziaria, in sede preventiva.

Anche allora vi furono delle perplessità. Si disse: ma questa è una forma nuova; che carattere assumerà la pronuncia dell'autorità giudiziaria? Effettivamente la ricerca di elementi oggettivi di reato è un qualche cosa di nuovo nella nostra legislazione, nel nostro sistema. Però, ad un certo momento, i presentatori dell'emendamento opposero che si trattava, nel caso, di una materia in un certo senso nuova che andava affrontata proprio con nuovi criteri. E, quindi, si doveva trovare, coraggiosamente, una soluzione, magari non ortodossa, ma che cercasse di conciliare le due esigenze, quella di non introdurre una forma di censura preventiva che andasse al di là di quanto stabilito dalla Costituzione — e, su questo punto, eravamo intransigenti! — e l'altra, che ci fosse la garanzia dell'intervento esclusivo, o quanto meno predominante, della magistratura, dell'Autorità giudiziaria

nel caso in cui, nei copioni teatrali e nelle pellicole si ravvisassero estremi di reato.

Da parte nostra non si voleva, tuttavia, andare oltre a questo punto e ritenevamo non si dovesse ammettere un controllo preventivo anche sull'ordine pubblico. Però, il Governo si manifestò intransigente e ci furono dichiarazioni da parte dell'onorevole Resta, allora Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo Spettacolo, secondo cui questo era un aspetto essenziale sul quale non si poteva in alcun modo transigere e che il controllo preventivo in merito all'ordine pubblico andava regolamentato. Allora si cercò una formula, la più chiara e restrittiva possibile, in quanto tutti sanno quanto uso e abuso si faccia di questo concetto di « ordine pubblico », proprio per un certo abito mentale della nostra burocrazia che è abituata a ricorrere a tale comoda difesa per evitare qualsiasi rischio o responsabilità e, quindi, blocca il diritto dei cittadini dietro una formula di comodo. Così venne formulato l'inciso: « ...tali da provocare tumulto o commissione di reato ». E, anche qui si volle, da parte del Governo, che nel caso in cui si ravvisassero elementi tali da costituire grave turbativa dell'ordine pubblico o tali da far prevedere la provocazione di tumulti o commissione di reati, l'ordine giudiziario, poi definito nella sezione della Corte d'appello di Roma, fosse integrato da due funzionari governativi designati, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Direzione generale dello Spettacolo, — e l'altro dal Ministero dell'interno.

Con queste innovazioni sostanziali, il disegno di legge arrivò alla sua conclusione. Ci fu un altro punto su cui molto si discusse: la composizione delle commissioni che hanno la competenza limitata alla questione del buon costume. Ci furono ampie polemiche, con particolare citazione esemplificativa di un film che si proiettava in quei giorni. Ma, dicevo, sulla composizione delle commissioni di primo e di secondo grado, la cui competenza rimaneva e rimane limitata al buon costume, ci fu da parte nostra una decisa opposizione alla proposta governativa che voleva inserire, accanto ai rappresentanti della pubblica amministrazione, i rappresentanti dei padri di famiglia. Si disse, da parte nostra, che era una formulazione compositiva quanto mai pericolosa e che preferivamo un funzionario, anche il più conservatore o il più retrivo dell'amministrazione della Pubblica sicurezza, ad un padre di famiglia scelto senza nessun criterio obiettivo, ma a pura discrezione del

Ministro o del Sottosegretario di Stato e ciò per evitare di avere in Commissione dei padri di famiglia sul tipo dell'avvocato Agostino Greggi, ben conosciuto ai colleghi, o, almeno, ai colleghi che si occupano di queste cose. A questa nostra tesi si finì per accedere e si accettò, infatti, l'inserimento di un rappresentante dei critici cinematografici o teatrali, a seconda del caso, in quanto si fece osservare che si doveva tener presente, per considerare la violazione del buon costume, il fatto che queste sequenze o scene raccapriccianti o contrarie al comune sentimento del pudore fossero o meno essenziali ai fini artistici della rappresentazione e, quindi, fossero o meno indispensabili. Pertanto, anche da questo punto di vista, si giustificava perfettamente la presenza del critico teatrale o cinematografico. Per bilanciare, poi, la composizione della commissione si preferì, da parte nostra, al posto del padre di famiglia il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione sia nella commissione di primo che in quella di secondo grado.

Si arrivò, così, alla fine della discussione e il testo fu approvato con dichiarazioni di voto da parte dei rappresentanti di tutti i gruppi. Io pronunziai, allora, per il mio gruppo, la dichiarazione di voto che fu favorevole. Ci fu una specie di reciproco riconoscimento di buona volontà fra noi del gruppo socialista ed i colleghi del gruppo democristiano ed il rappresentante del Governo, onorevole Resta. Si disse: è stato uno dei casi in cui la discussione ha portato veramente a risultati proficui perché dalle due parti si è riconosciuto lealmente qualche cosa delle tesi contrapposte: si è arrivati a qualcosa di nuovo, forse di coraggioso, che soltanto l'esperienza della pratica dimostrerà come possa funzionare, ma che a nostro avviso — socialisti e democristiani, — dovrebbe rappresentare un passo sostanziale, concreto, ai fini dell'adeguamento delle norme, in questa materia, al dettato costituzionale e al fine anche di tutelare certe esigenze d'ordine pratico, di opportunità, che noi stessi non potevamo e non dovevamo disconoscere. Da parte comunista ci fu l'astensione sul disegno di legge governativo perché i componenti del gruppo si erano mantenuti fermi su di una posizione concettuale, di certo validissima, cui si ispira anche oggi la proposta di legge Lajolo. Si intendeva limitare la censura preventiva alle sole offese al buon costume, cioè a quelle scene o sequenze contrarie al comune sentimento del pudore o che contengano particolari impressionanti o raccapriccianti non essenziali ai fini dell'espressione

artistica. Praticamente si escludeva che questa forma di controllo preventivo potesse estendersi all'accertamento della sussistenza di elementi obiettivi di reato perseguibili d'ufficio o elementi di turbativa dell'ordine pubblico, come tumulti o incitamenti al reato.

Ripeto, posizione questa che, dal punto di vista sistematico, concettuale, è validissima e che, certamente, se fosse possibile mantenerla rigidamente e tradurla in legge, non potrebbe non trovarci consenzienti, perché anche noi stessi eravamo partiti da questo principio. L'inserimento del controllo preventivo circa l'esistenza degli elementi di turbativa dell'ordine pubblico fu, ripeto, una soluzione di compromesso cui si arrivò da una parte e dall'altra.

Il disegno di legge da noi approvato, nella scorsa legislatura è stato molto seguito e molto discusso e su di esso si sono pronunciati non solo gli ambienti interessati ma, da quanto si è potuto vedere, anche autorevoli riviste giurisprudenziali che, in taluni casi, mi pare, abbiano dato anche un giudizio sostanzialmente favorevole, come di un esperimento che vale la pena di tentare e che certamente rappresenta un miglioramento sostanziale notevolissimo, rispetto alle norme in vigore.

Sin da ora desidero annunciare quello che sarà l'atteggiamento del nostro gruppo in questa discussione. Se da parte della maggioranza e del Governo si intende mantenere come acquisito, quello che fu il risultato di un compromesso e che, come tutti i compromessi comprende reciproche concessioni, noi manteniamo fede al compromesso allora raggiunto, che non ci soddisfece e non ci soddisfa oggi interamente, ma che, ripeto, ci parve allora e ci sembra oggi un avvicinamento, un adeguamento, se non eccellente, per lo meno buono, delle disposizioni che regolano questa materia, alla norma costituzionale. Ma, se da parte della maggioranza si avesse l'intenzione di ritornare ai criteri ispiratori dell'originario disegno di legge governativo evidentemente, anche noi, in questo caso, ci riserviamo la nostra libertà di azione per un ritorno a quelle posizioni che per noi rappresentavano e, ancora oggi, rappresentano l'*optimum* cioè a dire l'applicazione rigidissima della norma al concetto costituzionale del buon costume e basta. E, in questo caso, onorevoli colleghi — lo diciamo anche allora con assoluta lealtà — la discussione non potrebbe certo esaurirsi qui, ma, almeno per quanto concerne la mia

parte politica, un dibattito così ampio dovrebbe fatalmente e necessariamente svolgersi in aula.

Fatta questa leale e doverosa dichiarazione da parte del gruppo socialista e se l'intenzione del Governo e della maggioranza è quella di rimanere aderenti al risultato acquisito nella precedente discussione noi approviamo e votiamo, anche subito, il disegno di legge in esame, salvo apportarvi, eventualmente, qualche ritocco formale che si rendesse necessario.

LAJOLO. Anche noi ci riportiamo alla discussione svoltasi in questa Commissione nella passata legislatura, avendone preso diligentemente visione. Non vogliamo insistere sui concetti che hanno ispirato e ispirano la censura e neppure vogliamo insistere sulla carenza della legge che, finora, ha governato le proiezioni cinematografiche e le rappresentazioni teatrali. Desideriamo, d'altra parte, anche noi, tener conto del compromesso a cui si è giunti per fare approvare il disegno di legge e ci esimiamo dal citare certi esempi di gravi scandali verificatisi in questi ultimi anni, largamente documentati nel libro del regista Chiarelli e nella rivista « Il ponte ».

Ringrazio il relatore per aver egli sottolineato come le proposte che noi avanziamo col nostro progetto d'iniziativa parlamentare non toccano le posizioni di fondo acquisite nella discussione avvenuta nella passata legislatura, ma vogliamo, soltanto, suggerire delle modifiche, in base a certi fatti verificatisi in questi ultimi tempi, in modo da consentire alla Commissione di adeguare il disegno di legge alle nuove esigenze.

I punti più importanti, sottolineati della nostra proposta di legge, sono stati già toccati dal collega Ferri e si riferiscono al concetto di offesa all'ordine familiare, alla turbativa dell'ordine pubblico, alla composizione della commissione di secondo grado, al diniego del nulla osta per il solo caso di offesa al buon costume previsto dalla Costituzione. Noi vogliamo, anche, sottolineare il mantenimento della facoltà di ricorrere a una sezione speciale della Corte d'appello, senza intervento, come era disposto precedentemente, di rappresentanti del potere esecutivo, perchè questo non si concilierebbe non solo con l'ordinamento vigente, ma neppure con l'indipendenza della magistratura. Chiediamo che tutte le rappresentazioni che non hanno scopo di lucro e che sono effettuate da organizzazioni culturali, morali e politiche non debbano essere comprese nelle limitazioni previste dalla legge.

Noi riteniamo, insomma, che le nostre proposte, le quali non vogliono modificare sostanzialmente il progetto già approvato, possano aiutare la Commissione a vagliare più dettagliatamente ed in modo più confacente la realtà della situazione attuale, per giungere ad una legge che corrisponda alle esigenze fatte presenti da tutte le categorie di lavoratori del cinema e dello spettacolo in parecchi convegni.

La discussione che seguirà ci metterà in condizione di valutare se dobbiamo insistere su tutte le nostre richieste di modifica o se, invece, convinti dalle argomentazioni che svolgeranno i colleghi della maggioranza, possiamo addivenire a degli accordi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do la parola al relatore.

BISANTIS, *Relatore*. Mi riservo di intervenire in sede di discussione degli articoli.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il progetto di legge che forma oggetto dell'attuale discussione fu già discusso, come è stato ricordato, nella passata legislatura, esattamente dal 23 ottobre del 1957 al 14 marzo del 1958, per quindici sedute. Con una certa pignoleria statistica, se volete, ho rilevato che vi furono ben 140 interventi nella discussione. Discussione, quindi, estremamente ampia che, purtroppo, appunto per la sua ampiezza, si concluse in un nulla di fatto, in quanto, approvato il disegno di legge solo il 14 marzo del 1958, l'altro ramo del Parlamento non ebbe il tempo di prenderlo in considerazione e di dargli, a sua volta, la propria sanzione in quanto intervenne lo scioglimento delle Camere.

Il disegno di legge governativo, che oggi è all'esame della Commissione, riproduce esattamente, salvo qualche modifica esclusivamente formale, il testo che fu approvato, in sede legislativa, dalla I Commissione della Camera nella passata legislatura. Con questo il Governo ha creduto di compiere un atto di deferenza nei confronti del Parlamento proponendo il testo che era stato approvato dalla Camera. È chiaro che, oggi, il rappresentante del Governo non può che sostenere l'accoglimento del disegno di legge, così come è stato presentato.

Non voglio dire che non si ravvisino nel testo, alcuni motivi di perplessità, che sono stati già qui accennati. Particolarmente quello che concerne il ricorso alla magistratura. Le

perplessità sono state accennate dal relatore, ma anche l'onorevole Ferri non ha potuto non darne atto, poiché si tratta di un'impostazione alquanto originale. Non mi permetto di entrare nel merito, ma non v'è dubbio che la magistratura viene chiamata non già a pronunciarsi su un reato ma su una ipotesi di reato in quanto è chiaro che, sino al momento in cui il film o la rappresentazione teatrale non vengono effettuate in pubblico, il reato non sussiste. Quindi, la magistratura è chiamata a dire se, nel caso in cui si verificasse una determinata ipotesi, ci sarebbe o non ci sarebbe reato. Una domanda, questa, che di solito al magistrato non si rivolge ma che è fatta all'avvocato. Consentite che il professore di lettere ricordi l'ingenua domanda di Renzo ad Azzecagarbugli: « Vorrei sapere se in questo caso sarebbe reato... »

Per contro, noi ci rendiamo conto della ragione che ha indotto la Camera a portare tale innovazione legislativa — ragione che è stata accennata dall'onorevole Ferri nel suo intervento — quella cioè di poter garantire al produttore cinematografico che impegna notevoli capitali un trattamento eguale per la sua produzione in tutto il territorio della Repubblica.

Altro motivo di perplessità è costituito dall'inciso che fu a suo tempo molto discusso: « non essenziali ai fini della espressione artistica », in quanto la legge non si può occupare della valutazione di un fatto artistico, ma della valutazione della pericolosità sociale. Ora, a me pare che se si ravvisa in una scena o sequenza il carattere della pericolosità sociale, il fatto stesso che questo particolare sia essenziale alla rappresentazione artistica non deve costituire un motivo valido per passare sopra al pericolo sociale, che la scena rappresenta.

Il Governo ha ravvisato, e ne ha fatto parola, come avrete visto, nella relazione che precede il disegno di legge, questi motivi di perplessità. Tuttavia, per una doverosa deferenza al Parlamento che aveva già esaminato l'originale disegno di legge, dandogli l'attuale configurazione, il Governo ha deciso di ripresentarlo così come era risultato dall'approvazione della Camera e dinanzi alla Camera si propone di sostenerlo.

PRESIDENTE. Ritengo che la Commissione possa scegliere, come base di discussione, il disegno di legge presentato dal Governo, anche perché dalla discussione generale sostanzialmente è emerso questo orientamento.

Pongo in votazione la proposta di scegliere come testo base per la discussione il disegno di legge 713.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 713:

ART. 1.

La proiezione in pubblico dei film e la rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali di qualunque specie, nonché l'esportazione all'estero di film nazionali ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, integrato dall'articolo 6 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sono soggette a nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il nulla osta è rilasciato, previo esame dei film e dei lavori teatrali, da parte di speciali Commissioni di primo e di secondo grado, secondo le norme della presente legge.

LAJOLO. Nella nostra proposta di legge il primo articolo comincia con le parole: « La produzione dei films è libera ». Io credo che se si inserisse nella legge questo inciso sarebbe una cosa utile per tutte le categorie.

FERRI. Mi sembra superflua. È una cosa logica che la produzione sia libera, perché non c'è alcuna legge che la limiti.

LAJOLO. Ma una affermazione di principio non guasterebbe.

RUSSO SPENA. Sarebbe come affermare in una legge che ciascuno è libero di camminare, di tenere gli occhi aperti, e via di seguito.

LAJOLO. Nel terzo comma del mio articolo 1 è detto: « Per proiezioni in pubblico e rappresentazioni in pubblico si intendono la proiezione e le rappresentazioni effettuate a scopi di lucro in locali aperti al pubblico ». Questo chiarimento è opportuno e non incide affatto sulla tutela che vuol dare la legge.

SANNICOLÒ. Il secondo emendamento Lajolo è strettamente collegato con l'articolo 7, sempre della proposta di legge Lajolo, dove si parla delle proiezioni fatte da organizzazioni culturali, morali e politiche. Quindi è necessario approvare il comma aggiuntivo all'articolo 1, oppure tenerlo sospeso per discuterlo quando arriveremo all'articolo 7.

BISANTIS, *Relatore*. Mi dichiaro contrario ai due emendamenti.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo concorda con il relatore.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 APRILE 1959

PRESIDENTE. Per quanto concerne il primo dei due emendamenti chiedo al deputato Lajolo se insista o meno.

L'altro emendamento aggiuntivo va tecnicamente collocato dopo il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge. Potremmo, pertanto, procedere alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge per commi.

LAJOLO. Ritiro il primo emendamento e chiedo che il secondo sia votato quando l'articolo 7 della mia proposta verrà in discussione.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del deputato Lajolo e non essendo stati presentati altri emendamenti metto in votazione l'ar-

ticolo 1, di cui ho dato lettura, del testo del disegno di legge.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI